

# Pro Loco e Minori

*Molte Associazioni Pro Loco nell'organizzazione delle manifestazioni si avvalgono della collaborazione di minori, che svolgono attività di volontariato come servire ai tavoli, occuparsi della pulizia durante le sagre... Questa attività è però molto spesso organizzata senza tener conto di alcuni aspetti, soprattutto sotto il profilo civilistico e assicurativo.*

Non esiste una regolamentazione per il volontariato minorile, e anzi la normativa in materia di salute e sicurezza non fa differenze tra volontario maggiorenne o minorenni, ma parla esclusivamente di volontario. Tuttavia, è bene precisare alcune regole che la Pro Loco dovrebbe comunque seguire per tutelare il minore e l'Associazione stessa.

## DIRETTIVE UNPLI

Appurato che tutti coloro che svolgono attività di volontariato per la Pro Loco siano in possesso della Tessera del Socio, le proprietà basilari di un socio sono:

- 1) Il socio deve essere consapevole di cosa fa e deve essere quindi informato sulle finalità dell'associazione e sui diritti e doveri del socio.
- 2) Il socio deve avere capacità negoziale di esprimere il consenso e quindi deve essere maggiorenne.

Da ciò ne consegue che **la domanda di adesione di un minore deve essere avallata da chi, maggiorenne, ne abbia la tutela** e che il socio minore non possa né eleggere e né essere eletto. Potrà fare parte di una miriade di organi di pro loco junior che però saranno privi di ogni possibilità di contrarre obbligazioni avente alcun valore legale ma potrà frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative della stessa. La responsabilità del Presidente nei loro confronti è quella generale di tutela della salute e della moralità e di non impiegarli in attività usuranti o pericolose o in orari notturni. È inoltre auspicabile che la Pro Loco si procuri preventivamente **il consenso dei genitori per far svolgere al minore servizi inerenti l'attività della Pro Loco.**

## SICUREZZA

Per quanto riguarda il volontariato minorile, non esistono normative specifiche che ne proibiscano l'impiego. In queste situazioni è ragionevole applicare il concetto, ricorrente nell'ambito di tutto l'ordinamento giuridico, di diligenza del buon padre di famiglia.

Il modello è fissato in base al concetto di uomo medio, per cui è in colpa chi, nel caso specifico, si è comportato difformemente da come si sarebbe comportato, per l'appunto, un uomo di media diligenza. Essere in colpa dunque vuol dire essere stato negligente, non aver operato come qualsiasi altro individuo di media diligenza si sarebbe comportato.

Si deduce quindi che **i lavori in cui possono essere impiegati i minori nelle associazioni Pro Loco, dovranno essere valutati, con il buon senso, in base alla pericolosità degli stessi.** Non si ritiene opportuno impiegare un minore per montare un capannone o cucinare le patatine fritte, ma lo si può impiegare tranquillamente per servire ai tavoli e raccogliere i rifiuti.

È bene specificare inoltre che per essere considerato un lavoratore "a nero", prima il volontario dovrebbe essere considerato un lavoratore. Ma, come da D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09, i volontari delle Pro Loco non vengono equiparati a dei lavoratori, risulta quindi inapplicabile anche la definizione di lavoratore "a nero".

## ASPETTI ASSICURATIVI

Ovviamente, **è bene tutelare il minore e la Pro Loco stessa tramite la stipula di un'assicurazione di Responsabilità Civile, e meglio anche con una specifica polizza infortuni.**

Le attuali polizze in convenzione con la Plurima sas prevedono:

- 1) La polizza RCT della Pro Loco copre i danni a terzi senza limite di età – minori oppure anziani – purché si verifichi una responsabilità riconducibile alla Pro Loco, oppure ai suoi amministratori.
- 2) Non esiste età minima alla copertura alla polizza infortuni, sia quella Nazionale tramite bollino oppure Regionale. È sottinteso che per stipulare la polizza infortuni con bollino il minore deve essere socio Pro Loco, la Polizza Regionale invece può essere sottoscritta anche per un non socio.
  - a. sia bene evidenziare che le polizze Infortuni coprono i rischi “caso morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura” e solamente in una formula dell’assicurazione Unpli Regionale anche la “Diaria Giornaliera o Inabilità Temporanea di Infortunio”, e quindi possono essere garantiti risarcimenti anche in assenza dei primi casi descritti: cioè possono essere compresi anche eventuali lievi ferite da tagli oppure scottature che non producano Invalidità Permanente.
- 3) I tornei di calcio amatoriali sono compresi purché non siano organizzati sotto l’egida della Federazione sportiva di appartenenza; questi limiti ed estensioni hanno validità sia per la polizza Infortuni che per la polizza di Responsabilità Civile Terzi.
- 4) Circa i “corsi di ballo”, essi generalmente prevedono una formula differente ed un’assicurazione diretta con la Pro Loco, per questo caso specifico è quindi opportuno rivolgersi direttamente all’Agenzia assicurativa.

**In ogni manifestazione ed attività con minorenni è sempre comunque opportuno dotarsi di un consenso scritto da parte della patria potestà.**

In ogni caso, prima di stipulare una polizza, è importante evidenziare le formule delle franchigie applicate.

ottobre 2016